DAL 2012 PENSIONE CONTRIBUTIVA PER TUTTI.

Le norme del Decreto "Milleproroghe"

di Francesco D'Alessandro

Il Governo Monti ha portato una vera e propria "rivoluzione copernicana" all'interno della previdenza e dell'assistenza nel nostro Paese. Dal 1° gennaio 2012, infatti, è cambiato tutto: anche coloro che avevano, fino ad allora, mantenuto un sistema "pensionistico retributivo" – in virtù del requisito posseduto, cioè almeno 18 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 1995 – avranno adesso una quota di pensione calcolata con il "sistema contributivo".

Dal 1° gennaio 2012, inoltre, i lavoratori che nei regimi pensionistici "misto" e "contributivo" maturano i requisiti, potranno usufruire soltanto della "pensione di vecchiaia", dove rilevano i requisiti anagrafici e contributivo e della "pensione anticipata". È stata dunque abolita la "pensione di anzianità", incentivando, viceversa, il lavoratore a proseguire a lavorare fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti legati all'aspettativa di vita.

Esistono, però, una serie di casi particolari che, grazie ad alcune norme di transizione, mantengono ancora alcune regole del vecchio regime pensionistico. Si tratta del combinato disposto dall'art. 24, comma 14 del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011 che contiene "disposizioni in materia pensionistiche" al quale sono state apportate modifiche dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e dal c.d. Decreto "Milleproroghe", definitivamente approvato il 23 febbraio 2012.

Queste modifiche consentono una deroga temporale anche nei confronti di quei lavoratori che maturano i requisiti per la pensione successivamente al 31 dicembre 2011, purché si trovino in una delle situazioni che andremo di seguito ad evidenziare.

In particolare occorre guardare all'articolo 6 del Decreto "Milleproroghe" che prevede ulteriori deroghe all'applicazione delle nuove regole pensionistiche, rispetto a quelle già contenute nell'art. 24 come formulato nella sopra ricordata Legge 214/2011 che, tra gli altri, già manteneva all'interno del vecchio regime pensionistico i lavoratori in mobilità breve e in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011.

Con il Decreto "Milleproroghe" a questi ultimi si vanno ad aggiungere i lavoratori c.d. "esodati", che, nei limiti delle risorse stanziate e secondo le procedure previste dall'art. 24 comma 15 della Legge 214/2011, saranno anch'essi derogati dalla applicazione dei nuovi requisiti pensionistici, qualora il loro rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 per effetto di accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che la data di stipula risulti da elementi certi e oggettivi, nonché il lavoratore risulti in possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della previgente disciplina, lo avrebbero portato a maturare la pensione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Ciò significa che la data della decorrenza della pensione, la c.d. "finestra", deve scattare entro il 6 dicembre 2013.

Mantengono l'accesso al pensionamento con decorrenza fissata (finestra) dalla normativa precedente anche i lavoratori che alla data dal 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore (bancari, postali, ferrovieri, ecc.) oppure per i quali, per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, sia stato previsto l'accesso a tali fondi e che rientrino nelle deroghe previste dal art. 24 comma 14 della Legge n. 214/2011: questi lavoratori resteranno a carico dei detti fondi fino almeno all'età di 60 anni, e, quindi, non 59 come previsto in origine. Inoltre, il "Milleproroghe" ha precisato, che il Decreto Ministeriale, relativo alle modalità di applicazione delle deroghe per i lavoratori esodati e per quelli a carico dei fondi di solidarietà di settore, dovrà essere emanato entro il 30 giugno p.v. e non più entro marzo, come previsto dall'art. 24 c. 15 della Legge n. 214/2011.